

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I RIVENDITORI AUTORIZZATI AL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI CONTACT-LESS.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 9 del 23/01/1997, con la quale si autorizzava l'ampliamento del software in dotazione all'Ufficio Prodotti del traffico, con le procedure di gestione del nuovo sistema di abbonamenti, integrato con la procedura di effettuazione delle verifiche a bordo attraverso sistemi portatili in dotazione al personale addetto;
- vista la deliberazione n° 10 del 23/01/1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizzava l'acquisto, mediante licitazione privata, delle attrezzature hardware necessarie al rilascio ed al rinnovo degli abbonamenti mediante carte plastificate a microchip interno;
- vista la deliberazione n° 302 dell'11/12/1997, con la quale si fissava la tariffa di vendita al pubblico delle nuove tessere plastificate in lire 5.000, I.V.A. compresa;
- considerato che a partire dall'11/12/1997 è iniziata l'emissione delle nuove tessere da parte dell'ufficio Prodotti del traffico e che alla data odierna sono già in circolazione circa 2.500 nuovi supporti già rinnovati per il mese di gennaio 1998;
- considerato, inoltre, che nella attuale fase transitoria, che si protrarrà presumibilmente sino al prossimo mese di aprile, le vecchie tessere cartacee rimarranno in circolazione e potranno continuare ad essere rinnovate attraverso il tradizionale sistema dei bollini adesivi, venduti sia direttamente presso gli uffici aziendali, sia presso i rivenditori convenzionati;
- considerato, altresì, che anche le tessere contact-less già circolanti dovranno essere rinnovate per i mesi a partire da febbraio prossimo, attraverso la ricodificazione del microprocessore interno con gli appositi terminali già acquistati dall'Azienda in numero complessivo di cinquanta unità, i quali saranno utilizzati, oltre che per i rinnovi degli abbonamenti, anche per le verifiche a bordo da parte del personale aziendale;
- preso atto della necessità di trattenere presso l'Azienda n. 10 dei terminali acquistati, da fornire, nelle prossime settimane, al personale addetto alle verifiche a bordo e da utilizzare per il rinnovo degli abbonamenti presso l'Ufficio Prodotti del Traffico e quale scorta a cui attingere in occasione delle riparazioni dei terminali affidati ai rivenditori;
- preso altresì atto di poter già nei prossimi giorni affidare i rimanenti 40 terminali ad un pari numero di rivenditori di abbonamenti attualmente convenzionati con l'A.M.A.T., che risultano essere complessivamente 77, per consentire agli abbonati di provvedere al rinnovo delle tessere non solo presso l'Ufficio Prodotti del Traffico (dove, peraltro, già si riversano numerosissimi per richiedere l'emissione dei nuovi tesserini), ma anche presso i rivenditori convenzionati;
- considerato che in questa fase occorre scegliere tra i 77 rivenditori preesistenti, ai quali è stata comunque comunicata ufficialmente la risoluzione della convenzione per la rivendita dei vecchi bollini, un numero di 40 di essi a cui affidare le nuove attrezzature acquistate, salvo valutare l'opportunità e la convenienza aziendale di incrementare in una seconda fase il numero dei punti di rinnovo degli abbonamenti;
- ritenuto di poter scegliere i nuovi rivenditori con il criterio dell'importo dei bollini complessivamente venduti nel corso del 1997, assicurando comunque la distribuzione degli stessi in tutte le circoscrizioni cittadine e nei comuni serviti di Statte e Leporano, utilizzando l'allegato prospetto predisposto dall'Ufficio Prodotti del Traffico;
- ritenuto che occorre esaminare ed approvare il nuovo schema di convenzione con i rivenditori predisposto dagli uffici aziendali, che prevede, tra l'altro, oltre alla riduzione dell'aggio da corrispondere sulle vendite di abbonamenti dal 3 per cento al 2,5 per cento sull'importo degli abbonamenti rinnovati al netto di I.V.A., la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi del furto e dello smarrimento delle attrezzature elettroniche da affidare in comodato, il cui costo, preventivato in lire 42.000 annue per ciascun terminale, è posto a carico dell'A.M.A.T.;
- udito il direttore generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di approvare il nuovo schema di convenzione per il rinnovo degli abbonamenti aziendali predisposto dagli uffici aziendali ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il direttore generale a stipulare una polizza assicurativa per i terminali affidati in comodato, con costo a carico dell'A.M.A.T., alle migliori condizioni praticate dal mercato;
- di approvare la nuova misura dell'aggio da corrispondere ai rivenditori con i quali si procederà al rinnovo della convenzione, in ragione del 2,5% da calcolarsi sulle vendite netto I.V.A.;
- di autorizzare il rinnovo della convenzione con i seguenti rivenditori:

Mantellini	Gianfranco	Tabacchi	Taranto
Martucci	Antonia	Tabacchi	Taranto
Tinelli	Maria	Tabacchi	Taranto
Lacomare	Sara	Tabacchi	San Vito
D'Aniello	Rosanna	Tabacchi	Taranto
Pulpo	Vincenzo	Tabacchi	Taranto
Basile	Vittorio	Tabacchi	Taranto
Calabrese	Gennaro	Tabacchi	Talsano
Laterza	Annunziata	Alimentari	Statte
Simeone	Tommaso	Edicola	Lama
Quero	Carmela	Tabacchi	Taranto
De Matteis	Maria	Profumeria	Lama
Miali	Marianna	Tabacchi	Taranto
Frascella	Lucia	Tabacchi	Statte
Strammiello	Cosimo	Tabacchi	Taranto
Ferrucci	Pietro	Tabacchi	Taranto
Pavone	Cataldo	Tabacchi	Taranto
Sutera	Daniela	Edicola	Taranto
Acclavio	Giuseppe	Edicola	Taranto
Axo	Lucia	Tabacchi	Taranto
Corcella	Giovanni	Tabacchi	Taranto
Cirillo	Camilla	Edicola	Taranto
Mele	Cosimo	Tabacchi	Leporano
Susco	Giuseppina	Edicola	Taranto
Cazzato	Angelo	Cartoleria	Talsano
Sciancalepore	Sergio	Tabacchi	Taranto
Galetta	Maria	Tabacchi	Taranto
Ricchiuti	Mario	Tabacchi	Taranto
Barnaba	Giuseppe	Cartolibreria	San Vito
Boccuzzi	Cataldo	Tabacchi	Taranto
Brancone	Michele	Tabacchi	Taranto
La Gioia	Marco	Tabacchi	Taranto
Caniglia	Luana	Tabacchi	Taranto
Pennarola	Massimo	Tabacchi	Taranto
Lotta	Roberto	Tabacchi	Taranto
Luccarelli	Vito Antonio	Tabacchi	Taranto
Giannese	Pasqualina	Tabacchi	Taranto
Baldassarre	Caterina	Tabacchi	Taranto
Pagliara	Gregorio	Tabacchi	Taranto
D'Andria	Riccardo	Tabacchi	Taranto.

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

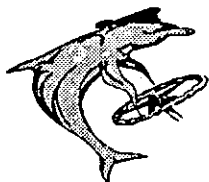
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **22 GEN. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 28/gennaio/1998

Prot. n° : Dir/ 276/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. Minore 29.1.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22 gennaio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI
DELL'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO MEDIANTE CODIFICATORI DI TESSERE CONTACT-LESS**

TRA

L ' A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (di seguito denominata **A.M.A.T.**), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657 (codice fiscale e partita I.V.A.: 00146330733), rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore;

E

Il Sig / la Sig.ra «**NOME**», nato / a «**LUOGO_N**» («**PR**»), il «**DATA_N**» e residente in «**COM_RES**» («**PR_RE**») in «**IND_RES**», in qualità di «**TITOLO**» della ditta «**NOME_ATT**», con sede in «**LUOGO_ATT**» («**PR_ATT**») in «**IND_ATT**», esercente attività di «**ATTIVITA**», numero di partita I.V.A. «**P_IVA**», di seguito denominato **RIVENDITORE**,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) L'A.M.A.T. concede al suindicato RIVENDITORE il servizio di rinnovo degli abbonamenti validi sulle linee gestite dall'Azienda. Gli abbonamenti dell'A.M.A.T. sono emessi attraverso il rilascio all'utente di una tessera plastificata a microchip interno (contact-less) che riporta, oltre alla stampa dei dati anagrafici dell'abbonato ed all'immagine formato tessera dello stesso, anche alcuni dati dell'abbonamento (numero di emissione della tessera, scadenza della stessa, ecc.);
- 2) La suddetta tessera è emessa esclusivamente dagli uffici dell'A.M.A.T. e può essere rinnovata presso gli stessi uffici oppure presso uno dei rivenditori convenzionati con l'A.M.A.T..
- 3) I rinnovi degli abbonamenti, che attualmente hanno una validità mensile ma che potranno in seguito essere emessi anche con validità diversa, ad esclusiva discrezione dell'A.M.A.T., verranno eseguiti attraverso un terminale codificatore di tessere a microchip che l'A.M.A.T. fornirà al RIVENDITORE in comodato gratuito, alle condizioni riportate nei successivi punti.
- 4) Il terminale codificatore è composto dei seguenti componenti:

n° 1 Sistema palmare DAT400 da 1 Mb con miniprinter;	(lire 2.805.000 oltre I.V.A.)
n° 1 Lettore/scrittore contact less interno;	(lire 760.000 oltre I.V.A.)
n° 1 Modem esterno;	(lire 275.000 oltre I.V.A.)
n° 1 Supporto per carica batterie;	(lire 360.000 oltre I.V.A.)

Il valore complessivo dei sopra elencati componenti elettronici, determinato in ragione del costo sostenuto dall'A.M.A.T. per il loro acquisto, è pari a lire 4.200.000 al netto di I.V.A., mentre il valore dei singoli componenti è quello riportato tra parentesi accanto alla descrizione degli stessi;
- 5) Il RIVENDITORE riceverà dall'A.M.A.T., in comodato gratuito, il terminale codificatore, composto di tutte le attrezzature sopra descritte, dopo che gli saranno state fornite le necessarie istruzioni operative da parte del personale dell'A.M.A.T., o da tecnici da essa incaricati, circa l'uso dello stesso e ne rilascerà ricevuta con contestuale attestazione dello stato di conservazione delle singole attrezzature, dell'esenzione delle stesse da vizi e della loro completa idoneità alla funzione da svolgere.
- 6) Il RIVENDITORE si servirà delle attrezzature informatiche sopra descritte con la dovuta diligenza, esclusivamente per il rinnovo degli abbonamenti dell'A.M.A.T., impegnandosi a non destinare le stesse ad usi differenti.
- 7) Il RIVENDITORE si obbliga a conservare e custodire le apparecchiature ricevute con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto dell'A.M.A.T., concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- 8) Il RIVENDITORE che riceve in consegna le suddette attrezzature si impegna a restituirle alla scadenza del presente contratto nello stato in cui gli sono state consegnate, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso, al domicilio dell'A.M.A.T..
- 9) Nel caso in cui il RIVENDITORE ritardi la restituzione delle attrezzature detenute in comodato, pagherà all'A.M.A.T. una penale, che le parti convengono pari a lire 20.000 per ogni giorno di ritardo.
- 10) Il RIVENDITORE è responsabile dello smarrimento, del furto, della sottrazione ed, in generale, del perimento delle attrezzature concesse in comodato. Tuttavia, allo scopo di ridurre l'onere che graverebbe sul RIVENDITORE qualora si verificasse una delle ipotesi testé citate, l'A.M.A.T. si impegna a stipulare una polizza assicurativa che coprirà tutte le enunciate cause di perimento totale o parziale delle attrezzature costituenti il terminale, accollandosi l'onere del pagamento dei premi. Il contratto di assicurazione di cui sopra prevederà una franchigia pari a lire 500.000 che resterà in ogni caso a carico del RIVENDITORE. Ne consegue che, qualora si realizzasse uno dei danni coperti dalla polizza assicurativa, il RIVENDITORE sarà tenuto a rimborsare all'A.M.A.T. l'ammontare del danno prodotto, nel limite massimo di lire 500.000, pari all'importo della franchigia. Resta salvo quanto espressamente previsto al punto 33) relativamente al pagamento all'A.M.A.T. degli abbonamenti rinnovati e non trasferiti al momento del sinistro.

- 11) L'A.M.A.T. si impegna a provvedere, in caso di guasti o cattivi funzionamenti, alla riparazione delle attrezzature, con spese a proprio carico, salvo che il guasto non derivi da un uso improprio delle stesse. Nel caso di interruzione dell'utilizzo del terminale per guasti o cattivi funzionamenti dello stesso, il RIVENDITORE è tenuto a comunicare prontamente la circostanza all'A.M.A.T., perché questa possa, a sua volta, provvedere a far eseguire la riparazione.
- 12) Il RIVENDITORE, nel caso in cui non la possieda, è tenuto a dotarsi di una linea telefonica all'interno del proprio esercizio, da utilizzare per il trasferimento all'A.M.A.T. dei dati contabili relativi ai rinnovi eseguiti. In casi eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'A.M.A.T. il RIVENDITORE potrà eseguire il trasferimento telematico dei dati contabili utilizzando la linea telefonica della propria dimora, assumendo in proprio (o provvedendo a coprire con polizza assicurativa) il rischio connesso allo spostamento del terminale.
- 13) Il RIVENDITORE è tenuto a comunicare all'A.M.A.T. gli estremi di un proprio conto corrente di corrispondenza acceso presso un istituto o una azienda di credito, necessario per eseguire, in favore dell'A.M.A.T., le rimesse derivanti dai rinnovi degli abbonamenti in forma automatizzata (cosiddette R.I.D. o rimesse interbancarie dirette). L'A.M.A.T., a tal proposito, si riserva di comunicare per iscritto al RIVENDITORE le modalità di esecuzione delle suddette transazioni bancarie. Restano in ogni caso ad esclusivo carico del RIVENDITORE gli addebiti di eventuali commissioni bancarie richieste per le rimesse di cui sopra.
- 14) Il rinnovo degli abbonamenti sarà eseguito dal RIVENDITORE mediante la ricodificazione della tessera a microchip presentata dall'abbonato. Non sarà possibile procedere al rinnovo dell'abbonamento senza la consegna della tessera da parte dell'abbonato al personale della rivendita. All'atto del rinnovo, che verrà eseguito semplicemente accostando la tessera al terminale, compariranno sul display dello stesso i dati essenziali dell'abbonato e dell'abbonamento (nome, cognome, data di nascita, numero della tessera, numero dell'abbonamento, tariffa, periodo di rinnovo, ecc.). Premendo il tasto di conferma il terminale emetterà un tagliando sul quale saranno stampati tutti i dati dell'abbonamento. Detto tagliando dovrà essere consegnato all'abbonato perché lo esibisca, in caso di verifica a bordo degli autobus aziendali, unitamente alla tessera nominativa di abbonamento.
- 15) Il RIVENDITORE è tenuto a stampare, al momento della chiusura giornaliera dell'esercizio, attraverso il terminale affidatogli in comodato, il riepilogo giornaliero degli incassi, che dovrà conservare per tutto il periodo previsto dalle leggi tributarie in materia di scritture contabili ed esibire o consegnare all'A.M.A.T. in caso di richiesta.
- 16) L'A.M.A.T., inizialmente all'atto della sottoscrizione del presente contratto e, successivamente, dietro richiesta del RIVENDITORE, dovrà fornire allo stesso un adeguato numero di tagliandi prenumerati da utilizzare per i rinnovi degli abbonamenti. Il RIVENDITORE è responsabile dei tagliandi ricevuti e, in osservanza della normativa fiscale attualmente in vigore in materia di certificazione delle operazioni imponibili (vedasi legge 413/91), gli è fatto assoluto divieto di utilizzare i tagliandi ricevuti per finalità estranee al rinnovo degli abbonamenti. Nel caso di inceppamenti del rotolo, di cattiva qualità della stampa degli scontrini e di annullamenti degli stessi per qualsiasi motivo, gli scontrini non consegnati agli abbonati dovranno essere conservati e sugli stessi dovrà essere apposta, a cura del RIVENDITORE, la annotazione «ANNULLATO».
- 17) Il RIVENDITORE dovrà provvedere a trasferire i dati contabili relativi agli abbonamenti rinnovati con cadenza almeno settimanale, ovvero secondo diverse modalità che dovessero essere ritenute in futuro più funzionali dall'A.M.A.T., previa, in tale ipotesi, idonea comunicazione al RIVENDITORE a mezzo di lettera raccomandata. Il trasferimento dei dati dovrà avvenire attraverso la connessione telefonica e seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dall'A.M.A.T., come già specificato al punto 5) della presente convenzione. In particolare, se non interverranno modificazioni organizzative da parte dell'A.M.A.T., gli esercizi che effettuano la chiusura domenicale dovranno provvedere al trasferimento dei dati nella serata del sabato, mentre le rivendite che restano aperte al pubblico anche nella giornata della domenica, provvederanno al trasferimento dei dati prima della chiusura della giornata domenicale. Nel caso di impedimento si potrà eseguire l'operazione di cui sopra nella giornata del lunedì (preferibilmente nelle ore antimeridiane). Non saranno giustificati trasferimenti dei dati eseguiti oltre il lunedì, salvo che il RIVENDITORE non riuscirà a dimostrare che il ritardo sarà stato determinato da un guasto della linea telefonica o del terminale di rinnovo o, ancora, dall'elaboratore centrale dell'A.M.A.T.. Per ogni giorno di ritardo nel trasferimento dei dati che non sarà giustificato dalle motivazioni innanzi riportate, L'A.M.A.T. addebiterà al RIVENDITORE una penale commisurata ai giorni di ritardo (compresi i giorni di chiusura dell'esercizio e i giorni festivi) e calcolata in lire 5.000 (cinquemila) al giorno.
L'A.M.A.T. si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i ritardi si ripetessero, dopo aver preavvisato il RIVENDITORE mediante lettera raccomandata.
- 18) Al RIVENDITORE è vietato di provvedere al rinnovo degli abbonamenti in sedi, diverse da quella in cui esercita la sua principale attività, che non siano state espressamente autorizzate dall'A.M.A.T. IL RIVENDITORE è tenuto a rispondere di tutte le mancanze ed irregolarità commesse dai propri familiari, dai coadiutori, degli assistenti, dai dipendenti e da ogni altra persona che, a qualsiasi titolo, si trovi ad operare nell'ambito dell'esercizio stesso, anche temporaneamente.
- 19) Il RIVENDITORE dovrà curare di essere sempre provvisto delle pubblicazioni relative alla tariffa, dei prontuari, degli orari e degli avvisi che gli verranno di volta in volta forniti gratuitamente dall'A.M.A.T., nonché di esporre in modo ben visibile, anche all'esterno dei locali nei quali è ubicato l'esercizio, gli avvisi o le comunicazioni che l'A.M.A.T. riterrà opportuno rivolgere al pubblico in merito a questioni attinenti ai titoli di viaggio. Dovrà, inoltre, prestarsi a fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che gli potranno essere richieste dagli utenti in materia di tariffa e di modalità di acquisto e di rinnovo di biglietti e abbonamenti.
- 20) E' vietato al RIVENDITORE, ed a chi per esso, di chiedere o ricevere dagli utenti un corrispettivo diverso da quello riportato sui titoli di viaggio. In egual modo è assolutamente vietato al RIVENDITORE di sostituire od integrare il resto con oggetti o merce in vendita presso l'esercizio.

- 21) Ogni errore che nella vendita dei titoli sia dovuto a colpa del RIVENDITORE, dovrà dallo stesso essere riparato tempestivamente sia nei confronti dell'A.M.A.T. sia degli abbonati. Del pari il RIVENDITORE estromette fin d'ora l'A.M.A.T. da ogni e qualsiasi controversia che potrebbe nascere con i terzi in conseguenza della prestazione da esso fornita. Tuttavia, se convenuta in giudizio da terzi, l'A.M.A.T. si riserva il diritto di costituirsi e difendersi con propri legali ed a spese del RIVENDITORE responsabile.
- 22) Il personale delle rivendite dovrà essere in quantità sufficiente ad assicurare un rapido espletamento del servizio.
- 23) Nel caso di cessione dell'esercizio il RIVENDITORE è tenuto, con preavviso di almeno un mese, a darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'A.M.A.T., indicando la data di cessione degli esercizi e le generalità del soggetto subentrante in favore del quale verranno intestate le licenze. Tuttavia, fintantoché l'A.M.A.T. non avrà instaurato un nuovo rapporto contrattuale con il subentrante, il RIVENDITORE cedente continuerà ad essere responsabile per ogni titolo ed effetto. Qualsiasi altro fatto modificativo relativo sia alla conduzione che alla titolarità dell'esercizio, anche se il fatto stesso abbia validità temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicato all'A.M.A.T. mediante lettera raccomandata.
- 24) I reclami e le osservazioni inoltrati per iscritto dagli utenti al personale delle rivendite, dovranno essere trasmessi sollecitamente alla Direzione dell'A.M.A.T.
- 25) Il servizio di rinnovo degli abbonamenti dovrà essere svolto nell'ambito dell'intero orario previsto dall'Autorità competente per l'attività propria dell'esercizio del RIVENDITORE.
- 26) Il servizio di rinnovo degli abbonamenti dovrà essere svolto ininterrottamente per tutto l'anno, salve deroghe concesse ad esclusivo giudizio dell'A.M.A.T., su espressa richiesta del RIVENDITORE.
- 27) E' piena facoltà dell'A.M.A.T. di apportare al servizio, alla tariffa ed ai titoli, qualsiasi modificazione, senza che il RIVENDITORE possa sollevare eccezioni, né pretendere compensi o indennizzi.
- 28) All'A.M.A.T. è pure riconosciuta la facoltà di assumere, in proprio, anche a mezzo di macchine distributrici, il servizio di rinnovo degli abbonamenti, o di aumentare o diminuire per esigenze di servizio il numero dei concessionari nella zona, senza che il RIVENDITORE possa muovere obiezioni, né pretendere compensi o indennizzi. A sua volta il RIVENDITORE, se danneggiato dalle modifiche di cui al precedente articolo, potrà risolvere immediatamente il presente contratto. In ogni caso il RIVENDITORE non potrà pretendere alcuna indennità, anche a titolo risarcitorio, dall'A.M.A.T. in relazione alla anticipata risoluzione del presente contratto.
- 29) L'A.M.A.T., a suo insindacabile giudizio e qualora lo ritenga necessario, a garanzia dell'esatto adempimento del servizio, potrà richiedere al RIVENDITORE di costituire una cauzione in denaro o mediante polizza fidejussoria. La misura e le modalità dell'eventuale garanzia saranno precisate dall'A.M.A.T. a mezzo di lettera raccomandata. Tale garanzia, nell'ipotesi in cui fosse richiesta, resterà vincolata a favore dell'A.M.A.T. e sarà restituita al RIVENDITORE soltanto alla chiusura di ogni rapporto tra lo stesso e l'A.M.A.T.. Gli interessi relativi alla eventuale cauzione in denaro matureranno a favore del RIVENDITORE. Qualora l'A.M.A.T. dovesse risultare creditrice nei confronti del RIVENDITORE, l'eventuale cauzione prestata concorrerà, per la misura che risulterà a debito del RIVENDITORE in relazione alle verifiche contabili di chiusura, alla definizione dei rapporti amministrativi tra lo stesso e l'A.M.A.T.. Tuttavia, qualora la suddetta garanzia risultasse insufficiente a coprire la somma dovuta, rimarranno salvi ed impregiudicati all'A.M.A.T. tutti i diritti e le azioni previste, a tal proposito, dalle leggi in vigore, compreso il diritto di agire giudizialmente contro il RIVENDITORE e procedere esecutivamente anche sui beni mobiliari ed immobiliari di sua proprietà. Nel caso su espresso, sarà pure facoltà dell'A.M.A.T. di risolvere immediatamente il contratto, senza alcun diritto a indennizzi, compensi od altro a favore del RIVENDITORE.
- 30) Ad ulteriore garanzia della propria prestazione il RIVENDITORE riconosce sin d'ora all'A.M.A.T. il diritto di trattenere, sul compenso a lui spettante per il servizio oggetto del presente contratto e fino alla loro concorrenza, quelle somme delle quali il RIVENDITORE stesso risultasse comunque debitore conformemente alle norme di cui ai precedenti punti.
- 31) Sarà obbligo del RIVENDITORE osservare scrupolosamente le prescrizioni che dovessero essergli notificate dall'A.M.A.T.
- 32) La prestazione del RIVENDITORE comprende, oltre al rinnovo degli abbonamenti, il disbrigo di tutte le formalità attinenti al servizio ed al rapporto amministrativo con l'A.M.A.T..
- 33) All'A.M.A.T. è riconosciuto il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle risultanze contabili che in ogni caso il RIVENDITORE ha l'obbligo di tenere aggiornate. In particolare è essenziale la conservazione dei tagliandi di chiusura giornaliera richiamati al punto 15), soprattutto nell'eventualità dello smarrimento o della sottrazione del terminale e dei tagliandi non utilizzati in esso contenuti. In tale evenienza il RIVENDITORE sarà tenuto a corrispondere all'A.M.A.T. una somma pari al prodotto del numero di giorni intercorrenti tra quello dell'ultimo trasferimento effettuato e quello nel quale l'A.M.A.T. riceve notizia dell'accaduto per iscritto, per il più elevato tra i trenta ultimi incassi giornalieri trasferiti. Nel computo dei giorni non sarà considerato quello in cui avviene l'ultimo trasferimento, ma verrà conteggiato quello in cui l'A.M.A.T. riceverà notizia dell'accaduto.
- 34) Alla chiusura del rapporto il RIVENDITORE dovrà restituire all'A.M.A.T. tutto il materiale preso in consegna dall'A.M.A.T.. In particolare, oltre alle attrezzature elettroniche di cui ai punti precedenti, il RIVENDITORE sarà tenuto alla restituzione dei tagliandi numerati non ancora utilizzati. Nel caso di mancata restituzione dei tagliandi, l'A.M.A.T. procederà a calcolare le somme spettanti a titolo di corrispettivo per i presunti rinnovi di abbonamenti seguendo le modalità descritte al punto precedente.
- 35) La presente convenzione decorre dalla data di stipula e la sua durata è stabilita in 12 (dodici) mesi; essa si intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza, per un ulteriore pari periodo, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da darsi mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. L'A.M.A.T. potrà risolvere immediatamente il contratto stipulato qualora il RIVENDITORE dovesse compiere infrazioni agli impegni ed alle obbligazioni assunti, relativamente al servizio di cui al presente contratto.

- 36) Ogni infrazione non contemplata nei precedenti punti da parte del RIVENDITORE o dei suoi incaricati agli impegni assunti con l'accettazione del presente regolamento, ogni irregolarità nello svolgimento del servizio, ogni inadempienza alle prescrizioni emanate dall'A.M.A.T. in sede di attuazione pratica del rapporto di vendita, potranno dar luogo, nei confronti del RIVENDITORE, all'applicazione di una penale di lire 50.000 (cinquantamila) per ciascun caso. Restano comunque salvi la facoltà ed il diritto all'A.M.A.T., di promuovere in sede giudiziale competente ogni azione che le potesse spettare, ferma restando la facoltà di cui al punto 35).
- 37) Al RIVENDITORE è vietato, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'A.M.A.T. di cedere o affidare in gestione a terzi la concessione, oggetto del presente contratto, nonché di associare in essa altre persone, società o enti.
- 38) Indipendentemente da ogni causa qui esaminata l'A.M.A.T. potrà, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno, in conseguenza di modifiche o variazioni del servizio, sciogliere anticipatamente il contratto, senza che ciò abbia a dare ai concessionari alcun diritto a compensi o indennizzi di sorta.
- 39) L'A.M.A.T. riconoscerà al RIVENDITORE un aggio nella misura del 2,5% (duevirgolacinquepercento) da calcolarsi sull'importo degli abbonamenti rinnovati considerato al netto di I.V.A..
- 40) Le obbligazioni di cui ai punti numeri 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 29), 31), 32), 33), 34), 37) devono ritenersi essenziali, per cui l'inadempimento anche di una sola di esse darà diritto all'A.M.A.T. di dichiarare risolto il contratto.
- 41) Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Taranto.

Taranto, li

IL RIVENDITORE

L'A.M.A.T.
(IL DIRETTORE GENERALE)

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della convenzione:

- 9) (Penale prevista in caso di ritardata restituzione delle attrezzature);
- 10) (Risarcimento in caso di perdita di possesso delle attrezzature);
- 12) (Obbligo di dotarsi di una linea telefonica);
- 13) (Obbligo di accendere un conto corrente di corrispondenza presso una banca);
- 15) (Stampa del riepilogo degli incassi);
- 17) (Obblighi relativi al trasferimento dei dati e penalità applicabili in conseguenza della violazione dello stesso);
- 29) (Facoltà di richiesta di cauzione);
- 33) (Obbligo di conservazione delle risultanze giornaliere e modalità di determinazione dell'introito da corrispondere in caso di perdita dei tagliandi);
- 34) (Determinazione dell'introito da corrispondere in caso di mancata restituzione dei tagliandi alla chiusura del rapporto);
- 36) (Determinazione delle penali per le ipotesi residuali);
- 38) (Facoltà incondizionata di risoluzione del contratto);

IL RIVENDITORE

NOME	ESERCIZIO	INDIRIZZO	CIRCOSCRIZIONE	CITTA'
SCIANCELEPORE SERGIO	TABACCHI	VIA MASACCIO, 17	TAMBURI	TARANTO
GALETTA MARIA	TABACCHI	DI PALMA, 117	BORGIO	TARANTO
RICCHIUTI MARIO	TABACCHI	VIA GARIBALDI, 164	CITTA' VECCHIA	TARANTO
BARNABA GIUSEPPE	CARTOLIBRERIA	SAN VITO - VIALE JONIO, 418	SAN VITO - LAMA - CARELLI	TARANTO
BOCCUZZI CATALDO	TABACCHI	VIA MAZZINI, 228	BORGIO	TARANTO
BRANCONE MICHELE	TABACCHI	VIA ORSINI, 66/A	TAMBURI	TARANTO
LA GIOIA MARCO	TABACCHI	VIA DANTE, 158	ITALIA MONTEGRANARO	TARANTO
CANIGLIA LUANA	TABACCHI	VIA DANTE, 287	SOLITO - CORVISEA	TARANTO
PENNAROLA MASSIMO	TABACCHI	VIA DUOMO, 313	CITTA' VECCHIA	TARANTO
LOTTA ROBERTO	TABACCHI	VIA BERARDI, 45	BORGIO	TARANTO
LUCCARELLI VITO ANTONIO	TABACCHI	VIA ZARA, 33	SOLITO - CORVISEA	TARANTO
GIANNESE PASQUALINA	TABACCHI	VIA DANTE, 78	BORGIO	TARANTO
BALDASSARRE CATERINA	TABACCHI	VIA GALESO, 64	TAMBURI	TARANTO
PAGLIARA GREGORIO	TABACCHI	CORSO ITALIA, 63/C	ITALIA MONTEGRANARO	TARANTO
D'ANDRIA RICCARDO	TABACCHI	VIA PLATEJA, 12	TRE CARRARE BATTISTI	TARANTO

NOME	ESERCIZIO	INDIRIZZO	CIRCOSCRIZIONE	CITTA'
MANTELLINI GIANFRANCO	TABACCHI	VIA C. BATTISTI, 80/A	TRE CARRARE BATTISTI	TARANTO
MARTUCCI ANTONIA	TABACCHI	VIA LIGURIA, 103	ITALIA MONTEGRANARO	TARANTO
TINELLI MARIA	TABACCHI	VIA MARGHERITA, 38	BORGIO	TARANTO
LACOMARE SARA	TABACCHI	VIALE JONIO,418	SAN VITO - 	TARANTO
D'ANIELLO ROSANNA	TABACCHI	VIALE LIGURIA, 73/B	ITALIA MONTEGRANARO	TARANTO
PULPO VINCENZO	TABACCHI	VIA CAPITANATA, 2	ITALIA MONTEGRANARO	TARANTO
BASILE VITTORIO	TABACCHI	CENTRO COMMERCIALE PAOLO VI	PAOLO VI	TARANTO
CALABRESE GENNARO	TABACCHI	VIALE EUROPA, 89	TALSANO	TARANTO
LATERZA ANNUNZIATA	ALIMENTARI	VIA BAINSIZZA, 15		STATTE
SIMEONE TOMMASO	EDICOLA	VIA LAMA, 97	 - LAMA - 	TARANTO
QUERO CARMELA	TABACCHI	VIA ANCONA, 14	SOLITO - CORVISEA	TARANTO
DE MATTEIS MARIA	PROFUMERIA-MERCE	VIA CARLO MAGNO,14	 LAMA - 	TARANTO
MIALI MARIANNA	TABACCHI	VIALE MAGNA GRECIA, 427	SALINELLA	TARANTO
FRASCELLA LUCIA	TABACCHI	VIA GALUPPI, 13		STATTE
STRAMMIELLO COSIMO	TABACCHI	VIA MARGHERITA, 22	BORGIO	TARANTO
FERRUCCI PIETRO	TABACCHI	PIAZZA IMMACOLATA, 10	BORGIO	TARANTO
PAVONE CATALDO	TABACCHI	P.ZA GESU' DIVIN LAVORATORE, 2	TAMBURI	TARANTO
SUTERA DANIELA	EDICOLA	VIA PER MONTEIASI, 50/B	PAOLO VI	TARANTO
ACCLAVIO GIUSEPPE	EDICOLA	VIA CRIPTA DEL REDENTORE, 6	SALINELLA	TARANTO
AXO LUISA	TABACCHI	VIA GALESO, 9/A	TAMBURI	TARANTO
CORCELLA GIOVANNI	TABACCHI	VIA C. BATTISTI, 295	TRE CARRARE BATTISTI	TARANTO
CIRILLO CAMILLA	EDICOLA	EDICOLA STAZIONE FERROVIARIA	ISOLA PORTA NAPOLI	TARANTO
MELE COSIMO	TABACCHI	PIAZZA VITT.EMANUELE, 28		LEPORANO
SUSCO GIUSEPPINA	EDICOLA	VIA DUCA D'AOSTA, 33	ISOLA PORTA NAPOLI	TARANTO
CAZZATO ANGELO	CARTOLERIA	C.SO VITT.EMANUELE, 260	TALSANO	TARANTO